

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4742 di Venerdì 17 luglio 2020

COVID-19: cosa cambia per le strutture e le professioni della montagna?

Le linee guida della Conferenza delle Regioni riguardano anche le strutture ricettive all'aperto, le professioni e le strutture ricettive della montagna e le attività di guida turistica. Le indicazioni per la popolazione, le aziende e i lavoratori.

Roma, 17 Lug ? Siamo ormai nella stagione estiva e ci chiediamo come potrà essere l'estate e le eventuali vacanze in una situazione ancora condizionata dall'attuale emergenza COVID-19, un'emergenza che si è solo attenuata attraverso il *lockdown* e le misure messe in atto nei mesi scorsi nei luoghi di vita e di lavoro.

Anche durante l'estate diverse strutture saranno soggette a misure di precauzione che si basano, ad esempio, sul distanziamento sociale, sull'uso di dispositivi di protezione, sull'igiene e sulle attività di sanificazione/disinfezione. Ne abbiamo parlato più volte sul nostro giornale in riferimento alle strutture ricettive, alle piscine, al settore della ristorazione, alle strutture termali, agli spettacoli, ai parchi tematici e ai campi estivi.

Per fornire utili informazioni ai lettori, alle aziende e ai lavoratori coinvolti oggi ci soffermiamo su un tema specifico relativo alle attività estive: le **strutture ricettive all'aperto** e le **professioni** e le **strutture ricettive della montagna**.

E per avere un'idea di come cambieranno queste professioni e strutture possiamo tornare a fare riferimento al documento, elaborato e approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal titolo "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", nella versione dell'11 giugno 2020.

Le informazioni che presentiamo oggi riguardano:

- Le indicazioni per le strutture turistico-ricettive all'aria aperta
- Le indicazioni per i rifugi alpini ed escursionistici
- Le indicazioni per le professioni della montagna e le guide turistiche

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA056] ?#>

Le indicazioni per le strutture turistico-ricettive all'aria aperta

Nella scheda dedicata alle "**attività ricettive**" la Conferenza delle Regioni riporta le misure generali che si applicano "alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù". Indicazioni che vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, "con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere".

Abbiamo già presentato queste misure generali nell'articolo "Come sarà la stagione estiva durante l'emergenza COVID-19?", ma nel frattempo ci sono stati alcuni aggiornamenti, ad esempio riguardo al tema del **microclima** in relazione agli agenti biologici, alla necessità di favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni e alle modalità di utilizzo degli impianti di condizionamento.

Veniamo ora alle specifiche **indicazioni per le strutture turistico-ricettive all'aria aperta**:

- "Gli ospiti devono sempre utilizzare la **mascherina nelle aree comuni chiuse** (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la **distanza interpersonale** di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante l'attività fisica non è obbligatorio l'uso della mascherina.
- I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque **non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative**, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
- Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
- Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti **interventi di pulizia** da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.
- L'intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il **distanziamento sociale** di almeno un metro".



Le indicazioni per i rifugi alpini ed escursionistici

Sempre nella scheda dedicata alle "**attività ricettive**" si parla delle misure che si possono mettere in atto nei **rifugi alpini ed escursionistici**:

- "Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un **accesso regolamentato**. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. Per quanto concerne i rifugi d'alta quota (situati oltre i 3000 metri di altitudine), l'area esterna non può essere considerata usufruibile in alcun modo. Pertanto il rifugista potrà utilizzare come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio.
- All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con **disinfettante per le mani**.
- Il gestore all'interno dell'area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della **distanza sociale** di almeno 1 metro e all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine. Il distanziamento non viene applicato per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono la stessa camera, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- È d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti.
- Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto.
- Una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata.
- Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. È opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebo, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio".

Come è prevista l'**accoglienza in rifugio**?

Queste le indicazioni:

- "L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina).

- Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.
- Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.
- Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su **prenotazione** e comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze".



Le indicazioni per l'accesso alle aree interne del rifugio:

- "La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel rispetto delle **distanze di sicurezza**, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
- La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio".

E per le camere da letto:

- "All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del **sacco a pelo personale**.
- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al copriferda monouso.
- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri".

Le indicazioni per le professioni della montagna e le guide turistiche

Veniamo, infine, ad alcune indicazioni tratte dalla specifica scheda dedicata alle "**professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche**".

Partiamo dalle **professioni della montagna** (guide alpine e maestri di sci):

- "Prima dell'inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la **temperatura**.
- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Svolgimento dell'attività con piccoli gruppi di partecipanti.
- Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.
- Divieto di scambio di cibo e bevande.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con **prenotazione**; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, piconza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).
- Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
- Uso di magnesite liquida a base alcolica nelle arrampicate.
- **Disinfezione** delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.
- Rispetto del **distanziamento interpersonale** di almeno due metri e del divieto di assembramento".

Anche se non correlate direttamente alle attività in montagna può essere, infine, utile conoscere anche le indicazioni per le **guide turistiche**, nel rispetto delle misure di carattere generale indicate dalla Conferenza delle Regioni per "Musei, archivi e biblioteche":

- "Uso **mascherina** per guida e per i partecipanti.
- Ricorso frequente all'igiene delle mani.
- Rispetto delle **regole di distanziamento** e del divieto di assembramento.
- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Organizzare l'attività con piccoli gruppi di partecipanti.
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
- Favorire l'utilizzo di **dispositivi personali** per la fruizione delle informazioni.
- La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all'invio on line ai partecipanti prima dell'avvio dell'iniziativa turistica".

Segnaliamo necessariamente, in conclusione, che per conoscere nel dettaglio gli obblighi in materia COVID-19 per le guide turistiche, le strutture ricreative e le attività correlata alla montagna è necessario verificare anche quanto indicato dalla normativa nazionale e locale.

Segnaliamo, a questo proposito e a solo titolo esemplificativo, l' ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 della Regione Lombardia che riporta anche indicazioni che riguardano strutture e attività della montagna.

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, " Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", aggiornamento dell'11 giugno 2020, 20/96/CR1/COV19 (formato PDF, 591 kB).

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it